



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

ORIGINALE

Codice ente
10178

DELIBERAZIONE N. 28
Soggetta invio capigruppo ☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Presente
PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MARTINELLI MANUELA	CONSIGLIERE	Assente
SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
SUARDI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI STEFANIA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA VALOTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2024.**

PARERI

Parere di regolarità tecnica e contabile

Il sottoscritto Andrea Dott. Pagnoni nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione e

ATTESTA

la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Andrea Dott. Pagnoni

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

Il Sindaco illustra il secondo punto all'ordine del giorno, precisando che si tratta di una conferma delle aliquote vigenti. Specifica quindi che il governo ha introdotto una griglia che consente di variare le aliquote e che in futuro probabilmente potrebbe esserci una situazione più articolata, non più un'aliquota unica come oggi. Aggiunge che a tal proposito bisognerà fare una riflessione sugli affitti turistici rispetto agli affitti a lungo termine tradizionali, per evitare il rischio di spopolamento, così come sulle attività produttive e sugli esercenti locali, per evitare che siano penalizzati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC (composta da IMU, TASI e TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, L. 27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che restano in vigore ed ha previsto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) disciplinandone il relativo regime impositivo;

ATTESO che:

- l'eliminazione della TASI con la previsione dell'IMU quale tributo unico;
- l'introduzione di un prospetto finalizzato all'individuazione di specifiche fattispecie per le quali è possibile per i comuni differenziare le aliquote IMU;
- l'accertamento esecutivo

rappresentano gli aspetti significativamente più innovativi della manovra fiscale approvata con la legge 160/2019;

CONSIDERATO che la "nuova" imposta municipale propria (IMU) è disciplinata nei commi da 739 a 783, art. 1, della legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che, l'impianto normativo così delineato, in linea generale, resta pressoché invariato, con la riproposizione dei medesimi presupposti impositivi, soggetti passivi, basi imponibili, riduzioni ed esenzioni, così come la previsione della riserva allo stato per gli immobili di categoria D;

RILEVATO a riguardo che, ai sensi del comma 744 e del comma 753 dell'art. 1, della legge n. 160/2019, è stata riconfermata la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione di quelli rientranti nella medesima categoria posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio per i quali la predetta riserva non si applica;

DATO ATTO che ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) viene confermata anche la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 denominato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 169, Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il contenuto del Disegno di legge di bilancio 2024;

VISTO:

- ✓ il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- ✓ il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- ✓ che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- ✓ che ad oggi non è ancora stato emanato il summenzionato decreto e che pertanto l'ente può aumentare le aliquote fino al limite massimo previsto dalla normativa IMU vigente e che la limitazione al potere di diversificazione delle aliquote opererà solo a seguito della pubblicazione del decreto, a prescindere da quando avvenga;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/06/2020 avente ad oggetto "Approvazione regolamento Imposta Municipale Propria IMU";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2022 avente ad oggetto "Conferma aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2023";

TENUTO conto degli indirizzi indicati nel DUP 2024-2026 ed in particolare nella nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data odierna;

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA / DETRAZIONI 2024
Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4,00 % (quattro per mille)

Detrazione	Euro 200,00 (duecento)
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Fabbricati rurali strumentali	0,00 ‰ (zero, zero per mille)
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Esenti

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RICHIAMATO il DM del 20 luglio 2021 contenente specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ESAMINATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

TENUTO CONTO che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

CHIARITO che secondo il comunicato del Mef del 30 novembre 2023 "i prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza. Per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023";

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:

presenti	n. 9
astenuti	n. =
votanti	n. 9
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. =

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'annualità 2024 le aliquote e le detrazioni da applicare all'imposta municipale propria IMU già definite per il 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2022 come di seguito meglio specificato:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA/ DETRAZIONI 2024
Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4,00 ‰ (quattro per mille)
Detrazione	Euro 200,00
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Fabbricati rurali strumentali	0,00 ‰ (zero, zero per mille)
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Esenti

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel predetto Regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/06/2020;
4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non stabilito dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni fissate dal legislatore nazionale;
5. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. DI DARE ATTO che tale deliberazione è coerente con gli indirizzi indicati nel DUP 2024-2026 ed in particolare nella nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in seduta odierna;
7. DI DARE AMPIA DIVULGAZIONE di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 172 TUEL, allegato obbligatorio al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 anche se non materialmente allegata allo stesso;
9. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., a seguito della votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti	n. 9
astenuti	n. =
votanti	n. 9
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. =

Il Sindaco
BERTAZZOLI PAOLO DOTT.SSA ROBERTA VALOTA

Il Segretario Comunale

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art.124, 1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all' Albo Pretorio il giorno 30.12.2023 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 30.12.2023 al 14.01.2024.

Addì 30.12.2023

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ROBERTA VALOTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.

Addì _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ROBERTA VALOTA
